

supponendo nel legislatore un'intenzione ch'egli non avrebbe chiaramente espressa.

L'onorevole relatore ha detto che i membri del Consiglio superiore di sanità erano in una costante dipendenza dal Governo.

Io gli domando scusa; ma non credo che essi siano in una dipendenza maggiore dal Governo di quanto lo siano i consiglieri di Stato, i segretari generali e tutti gli altri impiegati, che sono eleggibili secondo l'articolo 97 della legge elettorale, salvo soltanto i magistrati dell'ordine giudiziario. Questi godono dell'inamovibilità; tutti gli altri impiegati sono nella costante dipendenza del Governo, il quale può sempre destituirli. Questa poi è una necessità connessa col principio della responsabilità ministeriale, ma essa non pesa di più sui membri di questo Consiglio che sugli altri impiegati; anzi il Consiglio di sanità non ha responsabilità politica, è responsabile verso la scienza, verso l'umanità, ma non verso il Governo, dimodochè i suoi membri sono i meno dipendenti fra tutti gli impiegati.

Si disputa fra i medici a che punto si possa essere contagionisti o non contagionisti in certe malattie. Potrebbe mai un ministro, tanto più se non fosse medico, senza rendersi oggetto di ridicolo a tutta Europa, destituire un valente medico, perchè avrebbe in ciò adottata un'opinione diversa dalla sua? Evidentemente no. Dunque se vi è una categoria d'impiegati in cui sia minore la dipendenza dal Governo è quella di consigliere di sanità.

Mi scuserà la Camera. Mi accorgo di aver preso un equivoco. Io pensavo ancora all'elezione del dottore Bo, mentre qui si tratta d'istruzione pubblica. Ma però anche qui un professore è molto meno dipendente di quel che lo sia un consigliere di Stato: questo può essere destituito per un'opinione contraria al Ministero e che ne inceppi la politica; mentre il professore per un'opinione scolastica non può onestamente esserlo. Dunque si esclude che in questo impiego vi sia maggior dipendenza che nelle sette altre categorie d'impiegati ammesse alla Camera.

Notò l'onorevole relatore non potersi oltre ai suoi limiti estendere la legge. Nessuno di quelli che hanno sostenuto la eleggibilità dell'onorevole Coppino e dei suoi onorevoli colleghi già ammessi ha voluto estendere la legge oltre ai suoi limiti. Anzi si disse: un articolo di legge dichiara eleggibili i membri del Consiglio di sanità, questi è membro di questo Consiglio, dunque è eleggibile. L'argomento mi pare così semplice che bisogna farvi commenti un po' sottili per oppugnarlo.

Altri argomenti si addussero in favore di questa tesi. Citerò quello dell'onorevole Guerrieri, il quale disse che la legge da una parte concede un favore, dall'altra lo rifiuta; ma che deve prevalere l'autorità del legislatore concedente a quella del non concedente. Questa breve argomentazione mi sembra inespugnabile.

Però, siccome si sono anche fatte molte osservazioni in questo senso, credo di poter ancora aggiungere qualche cosa. Si dice sempre che non bisogna introdurre nel Parlamento troppi impiegati. Questo lo ammetto intieramente. Una Camera in cui fossero in maggioranza gl'impiegati eserciterebbe un controllo meno efficace verso del potere esecutivo. Ma questa è una questione già sciolta per legge, è fissato il numero degl'impiegati al quinto dei deputati, e non si può andare al di là. Si tratta soltanto di sapere chi potrà entrare in questo quinto.

La sola intenzione che ragionevolmente possiamo supporre al legislatore nello stabilire poi queste categorie, che potreb-

bero a prima giunta sembrare contrarie al gran principio dell'eguaglianza avanti alla legge, si è quello di aver voluto scegliere, come diceva l'onorevole Pescatore, le persone apparentemente più qualificate per una specialità. Ora i membri del Consiglio dell'istruzione pubblica sono qualificati come rappresentanti della scienza in un grado elevato, e dal momento che hanno questo titolo perchè mai dovranno essere esclusi? Abbisognerebbe una disposizione espressa della legge per escluderli, come c'è una disposizione espressa della legge per escludere i membri del Pubblico Ministero. E questo è molto ragionevole.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione è sicuramente uno dei primi funzionari dello Stato, ma la legge ha giudicato che c'era incompatibilità tra queste funzioni d'organo del Ministero Pubblico e le funzioni di deputato.

Questo procuratore generale adunque, quand'anche avesse qualunque altra qualificazione, non potrebbe essere ammesso, perchè c'è una proibizione speciale. Per tutti gli altri impiegati poi non c'è una prescrizione speciale che li respinga, havvi soltanto quel principio che, non volendo avere troppi impiegati, si è ristretto alle sommità indicate dalla legge. L'eletto di cui si discutono adesso i titoli ha questa qualificazione, dunque a me pare evidente che in virtù di questa qualificazione egli debba essere ammesso.

**MONTEZEMOLO.** Membro della maggioranza del III ufficio, aggiungerò poche parole in risposta agli onorevoli Cavour e Pescatore.

**SINEO.** Domando la parola.

**MONTEZEMOLO.** Mi pare che l'onorevole Cavour si sia sbagliato nel dire che il relatore abbia parlato di mancanza d'indipendenza nei membri di questo Consiglio. Egli accennò alla mancanza d'indipendenza che forzatamente ne verrebbe all'eletto di cui si parla; perchè, essendo professore e non eleggibile, ed occupando il posto di consigliere, che è una carica transitoria che la legge stabilisce solo per un quinquennio, potrebbe succedere che, passato il quinquennio, il Ministero non più confermandolo, gli facesse perdere il posto di deputato, e così privasse il Parlamento di uno de' suoi membri, privasse gli elettori di quell'uomo cui essi avevano dato il più alto mandato cui possa aspirare un cittadino.

In secondo luogo l'onorevole Cavour disse che la legge era chiara ed esplicita. Io credo che, stando al testo stesso della legge, noi non abbiamo la conseguenza che chiunque appartenga a questi Consigli diventi pel fatto solo eleggibile. La legge, fra le eccezioni, ammette l'eleggibilità dei membri di questi Consigli; ma non dice che l'aver questa carica sani il vizio di origine, quello, cioè, dell'ineleggibilità portata dalla carica duratura e primariamente loro conferita; sicchè, buon grado o malgrado, la legge deve essere interpretata. E l'interpretazione di questa legge a me pare che debba essere sempre consona all'interesse, al decoro, direi, della Camera, la quale non deve permettere che un suo membro sia facilmente dai ministri tolto dal suo stallo.

Farò ancora qualche osservazione in risposta all'onorevole Pescatore.

Esso cominciò col dire che i soli professori potevano trovarsi nella condizione di non essere eleggibili come professori, e diventarli poi come membri di questi Consigli.

Io inviterei il signor Pescatore a leggere il nome degl'individui che compongono i Consigli superiori di sanità, e troverebbe che in questi Consigli vi stanno nomi di gente che non coprono cariche nell'insegnamento, bensì nella magistratura, per cui non sarebbero neppure eleggibili.

Rimane dunque infirmata questa osservazione.